

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XLVIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	345	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (2320) . . . . .	346	AMODIO, <i>Relatore</i> . . . . . 347
PRESIDENTE . . . . .	346, 347	RAFFAELLI . . . . . 348, 349, 359, 360
MATTARELLI GINO . . . . .	346	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 348, 349, 352, 360
BORSARI . . . . .	346	MATTARELLI GINO . . . . . 349, 350
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	346	BORSARI . . . . . 349, 350
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		GAGLIARDI . . . . . 349, 358, 359, 360
Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2422); . . . . .		GAMBELLI FENILI . . . . . 350
		GREPPI . . . . . 350
		FASOLI . . . . . 350
		LOMBARDI RUGGERO . . . . . 352
		MAULINI . . . . . 358
		MIOTTI CARLI AMALIA . . . . . 359
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		<b>Votazione segreta:</b>
RAFFAELLI e VESTRI: Adeguamento dei compensi per servizi straordinari dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( <i>Urgenza</i> ) (1655) . . . . .	347	PRESIDENTE . . . . . 361
PRESIDENTE . . . . .	347, 348, 349, 350, 352, 358, 359, 360	

La seduta comincia alle 9,45.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunicò che sono in congedo i deputati Dal Canton Maria Pia e Rampa.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (2320).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 2320: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

Il relatore, onorevole Dossetti, è assente. Prego l'onorevole Mattarelli di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO. Trattasi di provvedimento che ha relazione con il Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, con cui veniva disposto il passaggio in proprietà della Jugoslavia delle sorgenti e degli impianti di Fontefredda e Moncorona, da cui derivavano i rifornimenti idrici per il comune di Gorizia. Nel trattato stesso fu prevista, al punto IV dell'Allegato V, la stipulazione di un accordo fra Jugoslavia e Italia per la regolamentazione dell'approvvigionamento idrico alla città di cui sopra. Detto accordo venne firmato a Roma il 26 luglio 1954 ed ebbe scadenza il 15 settembre 1957. In data 18 luglio 1957, le delegazioni dei due Governi si riunirono e firmarono a Nova Gorica, dopo lunghe e laboriose trattative, un nuovo accordo della durata di cinque anni, che prevedeva, altresì, la tacita rinnovazione, di anno in anno, dell'accordo stesso, salvo che esso non fosse denunciato da una delle due parti, almeno sei mesi prima della scadenza. Nell'accordo di cui trattasi, oltre ad essere stabilita la quantità e specificate le modalità della fornitura di acqua, venne determinato il prezzo di quest'ultima, che, in relazione alle variazioni intervenute nei costi degli elementi costitutivi del prezzo stesso, subì una sostanziale modifica, passando da lire 7,50 (prezzo di cui al primo accordo) a lire 13 il metro cubo, a partire dal 16 settembre 1957 sino al termine della validità del nuovo accordo (15 settembre 1962) e naturalmente a quello della sua tacita rinnovazione.

Poiché l'onere che il comune di Gorizia viene a sostenere per il rifornimento idrico della popolazione risulta notevolmente superiore a quello che il Governo stesso incontrerebbe qualora gestisse in proprio gli impianti, e dovendosi considerare, d'altro lato, la maggiore spesa conseguente all'applicazione delle clausole territoriali del Trattato di Pace, è sembrato opportuno — come già disposto in relazione al precedente accordo del 1954 — sollevare il comune di Gorizia, almeno in par-

te, dall'onere suddetto con un contributo a carico dello Stato.

Tenuto conto della quota di lire 5,50 per metro cubo di acqua, che rimarrà a carico del comune di Gorizia, il residuo costo di lire 7,50 al metro cubo, fino alla scadenza dell'accordo di cui sopra (15 settembre 1962), è stato posto a carico dello Stato con la legge 20 marzo 1959, n. 149, che prevedeva un contributo annuo di lire 33.750.000.

E poiché la legge che ho citato ha previsto la concessione del contributo di cui trattasi a favore del comune di Gorizia, fino al settembre 1962, considerato che alle date del 15 marzo 1962, 15 marzo 1963 e quella del 15 marzo 1964 non è intervenuta da parte di nessuna delle due parti contraenti la denuncia dell'accordo in questione, la sua validità viene automaticamente estesa fino al 15 settembre 1965.

A questo punto, si rende, quindi, necessario sottoporre all'approvazione del Parlamento l'ulteriore onere a carico dello Stato, di lire 101.250.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione del comune stesso, per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1965.

Io personalmente sono sempre contrario a concedere contributi ai comuni. Nella fattispecie ci troviamo, però, di fronte ad un fatto straordinario, derivante da un Trattato di pace che ha fatto subire alla città cui facciamo riferimento delle mutilazioni. Non vi è dubbio, perciò, che io sia favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BORSARI. Per quale ragione l'impegno finanziario non è stato integralmente posto a carico dello Stato?

MATTARELLI GINO. Dove andrebbe a finire l'autonomia del comune?

BORSARI. Se è per la difesa dell'autonomia comunale, siamo favorevoli al provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso, in merito al provvedimento in esame, parere favorevole. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato agli interni*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge. In fondo, i cittadini ed il comune di Gorizia sarebbero chiamati a sostenere un onere di notevole entità per effetto di un Trattato di pace internazionale. Il che non mi sembra equo.

Il contributo da parte del Governo, quindi, d'altronde limitato al plusvalore che da parte

jugoslava si dà all'acqua, è atto di giustizia, che si rivolge ad un comune in condizioni di bilancio difficoltose.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

È concesso al Comune di Gorizia un contributo di lire 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1965.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, relativo agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di Pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2422); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Vestri: Adeguamento dei compensi per servizi straordinari dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Urgenza) (1655).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 2422: « Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi a pagamento », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli e Vestri, n. 1655: « Adeguamento dei compensi per servizi straordinari dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Essendo i progetti di legge, testè citati, strettamente connessi, comunico che se non vi sono obiezioni, la discussione generale di questi due provvedimenti avverrà congiuntamente.

*(Così rimane stabilito).*

In assenza dell'onorevole Vincelli, relatore per il disegno di legge, invito l'onorevole Amodio, relatore per la proposta Raffaelli e Vestri, ad illustrare i due provvedimenti.

**AMODIO, Relatore.** La radicale riforma dell'ordinamento dei servizi antincendi, stabilita con la legge 13 maggio 1961, n. 469, com'è noto, ha trasferito a carico dello Stato tutte le spese relative a detti servizi ed ha predisposto, tra l'altro, la soppressione della Cassa sovvenzione antincendi ed i Corpi provinciali dei vigili del fuoco ed ha trasferito nei ruoli del personale civile dello Stato il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si è resa quindi necessaria una nuova disciplina dei servizi a pagamento precedentemente fissata dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dal decreto ministeriale 12 marzo 1942, n. 699 e dai decreti legislativi 2 ottobre 1947, n. 1254 e 21 aprile 1958, n. 641, e da ultimo dalla legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

Secondo l'articolo 13 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è prevista l'emanazione, da parte del Governo, di un apposito regolamento inteso a disciplinare tale materia, per quanto attiene alle tariffe e alle modalità di pagamento per le prestazioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esplica, obbligatoriamente o su richiesta, nell'interesse degli enti e dei privati. Con lo stesso regolamento dovrebbe essere anche disciplinata la corresponsione di indennità orarie e di compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi servizi fuori del turno ordinario e straordinario.

La complessità della materia non ha consentito di predisporre il succitato regolamento che si sarebbe dovuto perfezionare nel termine di un anno stabilito dalla legge. Ed ha suggerito, per l'esigenza di una più chiara disciplina, di presentare come contenuto di apposita legge le conclusioni cui è pervenuto un apposito Comitato di studio, costituito presso la direzione generale dei servizi antincendi.

Il provvedimento al nostro esame si prefigge di disciplinare, precisati la natura e i vari tipi di servizi a pagamento, le modalità di riscossione delle somme corrisposte da enti e da privati che usufruiscono dei servizi, mediante versamento diretto ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato,

con-riassegnazione ad appositi capitoli di spesa di quella parte degli introiti spettanti al personale, che ha effettuato le prestazioni fuori del servizio ordinario e straordinario di servizio a titolo di indennità oraria o di indennità di trasferta e per spese di carattere generale incontrate dall'Amministrazione per lo espletamento di questi particolari servizi. La parte dei proventi da assegnare al personale che ha effettuato la prestazione fuori dei turni ordinario e straordinario di servizio è calcolata come compenso medio orario, in relazione alle varie carriere dei ruoli tecnici antincendi. La misura oraria per ciascun gruppo è calcolata in base alla media oraria arrotondata delle retribuzioni corrisposte a titolo di stipendio, indennità mensili fisse e, per gli aventi diritto, del costo di vitto ed alloggio.

Le nuove tariffe sono ripartite in apposite tabelle allegate al disegno di legge.

Il provvedimento in discussione non comporta alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato (la V Commissione (Bilancio) ha espresso al riguardo parere favorevole), anzi prevede una maggiore entrata, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per i servizi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse di enti e privati, con l'adeguamento delle vigenti tariffe al costo attuale dei servizi stessi, sia per quanto concerne l'uso di mezzi e di materiale, sia anche per l'impiego del personale, quando le prestazioni a pagamento sono svolte nei turni ordinari e straordinari di servizio.

Per le ragioni suesposte e per le vive aspettative della categoria dei vigili del fuoco, auspico che il disegno di legge in discussione raccolga il consenso della Commissione.

Anche la proposta di legge Raffaelli e Vestri tende a modificare l'ordinamento entrato in vigore nel 1941 regolando l'orario di lavoro dei vigili del fuoco sulla base di 48 ore settimanali e di liquidare l'eventuale supero di ore di prestazione come straordinario legato al coefficiente di stipendio. Per quanto attiene ai compensi orari per i servizi straordinari resi a favore di terzi privati e a carico dei terzi stessi, si propone l'elevazione delle vigenti tariffe di lire 150 medie l'ora a lire 400 l'ora per il vigile.

Con l'articolo 2 si propone di riconoscere ai vigili del fuoco il diritto a due riposi straordinari mensili di 24 ore ciascuno, ogni 15 giorni. Con l'articolo 3 si propone di adeguare i compensi orari dovuti al personale volontario in servizio discontinuo secondo le misure correnti nel campo delle retribuzioni del set-

tore privato, maggiorato di una parte intesa a compensare il maggior rischio insito nella particolare prestazione.

Come si può facilmente osservare parte di questo provvedimento può intendersi assorbita dal disegno di legge testé approvato, mentre per quanto riguarda la copertura, desidero far presente che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario, poiché non ritiene congrua l'indicazione di copertura per la maggiore spesa implicita formulata con l'articolo 4 della proposta di legge. Non risultano infatti disponibili sulle maggiori entrate conseguenti alle recenti variazioni alle aliquote di ricchezza mobile accantonamenti riservati a tale nuova voce di spesa.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Amodio per l'esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**RAFFAELLI.** Sono presentatore, insieme all'onorevole Vestri, della proposta di legge in discussione e concernente analoga materia del disegno di legge. In via preliminare desidero dichiarare che per la parte relativa alla questione dell'indennità per compenso straordinario, potremmo dichiararci soddisfatti.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge tratta gli interessati meglio di quanto non facesse la loro proposta di legge...

**RAFFAELLI.** Questa volta il Governo, tempestivamente sollecitato dalla nostra iniziativa, che risale all'11 settembre 1964, ha predisposto un provvedimento che è accettabile per i problemi che risolve.

Rimangono in sospeso, però, alcuni altri aspetti della questione. Ed in proposito vorrei sapere dal Sottosegretario Ceccherini se le questioni che non hanno trovato soluzione nel disegno di legge, hanno la prospettiva di essere risolte in via amministrativa.

**CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Senz'altro. La materia l'ha curata in modo particolare il collega Amadei, che in questo momento è assente dall'Italia. Sono però al corrente delle discussioni svoltesi in sede preparatoria, nel corso delle quali anche le organizzazioni sindacali sono state ascoltate.

**PRESIDENTE.** Mi pare che la sintesi finisca coll'essere la seguente: di fronte al disegno di legge governativo, approvato dal Senato, ed alla proposta di legge Raffaelli e Vestri, si rileva come una parte di quest'ultima sia assorbita - ed in modo soddisfacente, dichiarano i proponenti stessi - dal provvedimento del Governo. Sulla rimanente parte, l'onorevole Raffaelli stesso - ed il Governo ne dà conferma - comunica che sul piano am-

ministrativo, da parte del Ministero, si risolveranno i problemi ad essa connessi.

RAFFAELLI. Si potrebbe mantenere in vita la proposta Raffaelli e Vestri per la parte non assorbita dal provvedimento legislativo. Se i problemi, infatti, ai quali si intende dare soluzione con la stessa, saranno risolti come accennato, quest'ultima non avrà seguito. In caso contrario, agiremo di conseguenza.

PRESIDENTE. Può dunque rimanere stabilito che per la parte che riguarda la proposta di legge Raffaelli e Vestri che non viene assorbita dal disegno di legge, la proposta stessa possa essere posta all'ordine del giorno, su richiesta degli onorevoli proponenti, qualora non vengano risolti i problemi in questione sul piano amministrativo.

*(Così rimane stabilito).*

MATTARELLI GINO. Noi siamo favorevoli alla immediata approvazione del disegno di legge anche in considerazione della necessità di regolamentare con una certa urgenza questi servizi secondo la viva aspettativa dei componenti la categoria del Corpo dei vigili del fuoco.

BORSARI. Noi vorremmo conoscere se, nel caso in cui venissero dati in concessione teatri per pubbliche conferenze o altre iniziative di carattere politico, culturale, eccetera, cui fa riferimento esplicitamente la lettera b) dell'articolo 2 del disegno di legge, i richiedenti siano o meno esentati dal pagamento delle prestazioni. La domanda è giustificata dal fatto che l'articolo 1 prevede l'esenzione dal pagamento per ciò che concerne le prestazioni richieste dalle amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Con l'espressione « pubblica » si intende far riferimento all'attività pubblica degli organi dello Stato. L'onorevole Borsari, se non erro, vuole riferirsi alle manifestazioni politiche, di partito, sindacali, eccetera, e si chiede se tali manifestazioni debbano o meno essere esentate dal pagamento delle prestazioni.

BORSARI. Fino ad oggi, onorevole Presidente, sono rientrate nel beneficio della esenzione.

PRESIDENTE. In altri termini, onorevole Borsari, il quesito che ella pone è volto al fine di far permanere in vita la situazione attuale?

BORSARI. Sì, allo scopo che rimanga l'eccezione in favore dei partiti e delle organizzazioni sindacali.

GAGLIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei intenzione di presentare al-

cuni emendamenti all'articolo 2, all'articolo 11 ed all'allegato n. 1 del disegno di legge. Essi sono del seguente tenore:

All'articolo 2, dopo le parole: « servizi di vigilanza », primo comma lettera b), aggiungere le parole: « e d'ispezione ».

Nel finale di detto comma aggiungere le parole: « le ispezioni giornaliere previste dall'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, sono stabilite in numero di venti mensili ».

Propongo quindi di sopprimere l'articolo 11.

All'allegato n. 1; nella parte « avvertenze », al secondo capoverso fra le parole « effettuate nel », inserire le parole: « nei giorni festivi e »; e dopo le parole « maggiorate del 50 per cento », sopprimere le parole: « non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge ».

Questi emendamenti hanno una notevole importanza perché riguardano l'approvazione delle indennità spettanti ai vigili del fuoco per i servizi prestati nei giorni festivi. Questi lavoratori, rinunciando al giusto riposo domenicale, chiedono per le loro prestazioni speciali una maggiorazione del 50 per cento.

Rendendomi conto però che siamo a pochi giorni di distanza dalla chiusura dei lavori dei due rami del Parlamento per il normale periodo di ferie estive e che una modifica al disegno di legge potrebbe significare il rinvio della sua approvazione al prossimo autunno, considerato anche che esso è molto atteso dalla categoria interessata, trasformo i miei emendamenti in un ordine del giorno, a condizione però che non siano apportate altre modifiche. È evidente che in questo ultimo caso, manterrei fermi i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Riprendiamo il quesito posto dall'onorevole Borsari.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Borsari, l'utilizzo a scopo diverso da quello al quale il locale era destinato (esempio del cinema che viene utilizzato per un comizio o per una conferenza) è considerato come uno spettacolo privato, per cui gli organizzatori della riunione sono tenuti a pagare, conformemente a quanto è stabilito dalla legge medesima, le prestazioni al Corpo dei vigili del fuoco.

BORSARI. Quindi, dovrebbero pagare le prestazioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì.

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

GAMBELLI-FENILI. A parte la considerazione che in questo modo si provocherebbe un aggravio per ciò che riguarda l'onere finanziario delle organizzazioni politiche, sindacali e culturali che siano, si viene a fissare anche un principio che pone sullo stesso piano le manifestazioni politiche, sindacali e culturali con quelle dello spettacolo, mentre invece la Costituzione della Repubblica stabilisce una differenziazione di trattamento. Infatti, per gli spettacoli, la gestione del teatro è tenuta a dare il preavviso tre giorni prima della manifestazione, mentre si sa che per le manifestazioni pubbliche politiche, sindacali e culturali, non esiste — secondo quanto stabilisce la Costituzione — nessuna necessità di preavviso. Quindi, se noi manterremo questa dizione nel testo del disegno di legge, stabiliremo un principio che ci porta molto lontano. Perciò il problema può essere risolto ponendo a carico dello Stato la spesa per il servizio dei vigili del fuoco.

GREPPI. Vi è una premessa indeclinabile da fare. È pacifico che anche per le manifestazioni di carattere politico-culturale debbano intervenire i vigili?

MATTARELLI GINO. Assolutamente.

GREPPI. Se è pacifico che debbano intervenire i vigili del fuoco per il detto servizio, è chiaro che qualcuno deve pagare, ed è altrettanto chiaro che debba essere chi ha interesse a che la manifestazione si svolga.

BORSARI. A meno che le prestazioni di cui trattasi non possano essere considerate alla stregua di prestazioni a favore dell'amministrazione dello Stato. Sarebbe un interessante principio...

GREPPI. Occorrerebbe allora fare una discriminazione tra manifestazioni politiche e culturali di partito. Ciò è giusto?

FASOLI. Potrebbe essere, quanto meno, opportuno un limite, per le piccole organizzazioni, che potrebbero trovarsi di fronte a sorprese spiacevoli.

PRESIDENTE. Le organizzazioni modeste non riescono neppure a svolgere manifestazioni in un teatro, onorevole Fasoli. Sulle spese generali per il teatro, quelle particolari relative alle prestazioni dei vigili del fuoco, sono minime!

In determinati casi e momenti, occorre pagare centinaia di migliaia di lire per avere la disposizione del teatro. Senza parlare del personale necessario. Quella di cui alle prestazioni dei vigili del fuoco, insomma, è voce minima rispetto alla generale.

In ogni caso, loro intendono formulare un emendamento?

BORSARI. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

## ART. 1.

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2.

## ART. 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

## ART. 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrua e di mezzi di sollevamento, di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombrò, dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al Direttore del Centro studi ed esperienze o

al Comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicità stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un « certificato di prevenzione » che ha validità pari alla periodicità delle visite.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

## ART. 5.

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 1, 2 e 3.

Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 1 sono comprensive:

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

Personale delle carriere direttiva e di concetto . . . . .	lire 900
Maresciallo di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 600
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	» 500
Vigili scelti e vigili . . . . .	» 400

b) di una maggiorazione del 15 per cento delle predette indennità per servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

## ART. 6.

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato Regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal Comandante provinciale o dal Direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

LOMBARDI RUGGERO. Tra le prestazioni facoltative elencate negli articoli 2 e 3, ve ne sono alcune che possono avere un carattere d'urgenza (« servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili; soccorsi stradali... » eccetera). Ora, a norma dell'articolo 6, per ottenere l'intervento dei vigili del fuoco, occorre essersi prima presentati alla Tesoreria ed aver effettuato il versamento relativo, così da ottenere la bolletta richiesta. Come è possibile avere tutto ciò in un giorno festivo? E sì che si può trattare di interventi urgenti.

Occorrerebbe trovare il modo di ovviare a tale inconveniente.

Fra le altre cose, l'ordine del giorno Gagliardi viene a perdere di valore, dal momento che, fino a quando occorrerà richiedere una bolletta per avere l'intervento dei vigili del fuoco nei giorni festivi, interventi in detti giorni non ve ne saranno.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ipotizza, onorevole Lombardi, il caso limite di un'organizzazione che ritenga di dover indire una manifestazione di domenica e che lo decida la domenica stessa... Siamo veramente ai limiti delle possibilità.

LOMBARDI RUGGERO. Ma non parlo di manifestazioni. I casi cui mi sono riferito sono di necessità di soccorso in altre situazioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In ogni caso, è buona norma che il pagamento ad un ente di Stato avvenga tramite la Tesoreria, e mai direttamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

## ART. 7.

Eseguita la prestazione, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta,



richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal Comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

#### ART. 8.

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.

Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

#### ART. 9.

In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

A tal fine i Comandanti provinciali ed il Direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.

Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; le eventuali disponibilità residue potranno essere destinate all'acquisto di mezzi e di materiali, con assegnazione delle relative somme al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

#### ART. 10.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.

I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera a) del

precedente articolo 7, nonché dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del Comandante provinciale o del Direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Do lettura dell'allegato n. 1:

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e la tabella ivi richiamata.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

ALLEGATO N. 1

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO  
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
PER I SERVIZI A PAGAMENTO

CATEGORIA E GRADO DEL PERSONALE	Tariffa oraria
Personale delle carriere direttiva e di concetto . . . . .	L. 1.125
Marescialli di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 750
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	» 625
Vigili scelti e vigili . . . . .	» 500

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera b) della legge.

Sono, inoltre, a carico degli Enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

Do lettura dell'allegato n. 2:

ALLEGATO N. 2

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI  
PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO

DESCRIZIONE	Tariffa oraria
Autovettura. . . . .	L. 200
Autocarro con portata fino a q. 15 . . . . .	» 350
» » » oltre 15 q. fino a 25 q. . . . .	» 550
» » » superiore ai 25 q. . . . .	» 1.100
Motopompa 350/8 . . . . .	» 400
» 900/8 . . . . .	» 1.000
Autopompa montata su OM Leoncino . . . . .	» 3.500
» serbatoio montata su Lancia Esadelta . . . . .	» 5.500
Autoscala montata su OM Tigre ML . . . . .	» 7.000
Autogrua 10 T . . . . .	» 6.700
Anfibio motore HP 100 . . . . .	» 9.400
Apripista motore HP 80 . . . . .	» 4.900
Trattore caricatore motore HP 70 . . . . .	» 6.500
Motobarca-pompa - tipo piccolo . . . . .	» 8.685
» » - tipo medio . . . . .	» 14.216
» » - tipo grande . . . . .	» 24.249

## AVVERTENZE:

1) — *Automezzi.*

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per una intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

2) — *Natanti.*

Per ogni mezz'ora successiva o frazione di mezz'ora superiore a 15 minuti il costo del servizio viene aumentato come segue:

— motobarca-pompa - tipo piccolo	L. 1.250
— » » - tipo medio	» 2.500
— » » - tipo grande	» 4.800

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

Do lettura dell'allegato n. 3:

ALLEGATO N. 3

TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE  
PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE  
DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE

LABORATORIO	Tariffa oraria
Chimica . . . . .	L. 2.500
Difesa atomica . . . . .	» 2.500
Elettrotecnica e telecomunicazioni a) sezione laboratorio . . . . .	» 2.500
b) sezione alta tensione . . . . .	» 10.000
Idraulica . . . . .	» 2.500
Macchine e termotecnica a) sezione macchine . . . . .	» 10.000
b) sezione forno . . . . .	» 25.000
Scienza delle costruzioni a) sezione campioni . . . . .	» 4.000
b) sezione strutture . . . . .	» 4.000

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

Do lettura dell'allegato n. 4:

ALLEGATO N. 4

## MODELLO DI DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO

1) *Al Comando provinciale  
Vigili del fuoco di*2) *Alla Direzione del Centro  
studi ed esperienze*

CAPANNELLE-ROMA

Il sottoscritto .....  
 domiciliato a ..... via .....  
 Documento di identità .....  
 rilasciato dal ..... il .....  
 ai sensi della legge ..... prega codesto Ufficio  
 di disporre .....

.....  
 con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta legge, di cui ha  
 preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pe-  
 ricolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali  
 incidenti e danneggiamenti a persone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occa-  
 sione del servizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provin-  
 ciale dello Stato attestante l'avvenuto deposito di

L. .... (in cifre) ..... (in lettere) .....

....., li .....

VISTO: L'Ufficiale di servizio

Si autorizza l'esecuzione  
del servizio

(firma)

Il (\*) .....

NOTA: La domanda dev'essere redatta su carta legale.

(\*) Comandante provinciale o Direttore del Centro studi ed esperienze.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

GAGLIARDI. Considerato che nessun altro collega, secondo quanto prima ho accennato, ha presentato emendamenti al testo del disegno di legge, trasformo gli emendamenti di cui avevo dato notizia, nel seguente ordine del giorno:

« La Camera impegna il Governo, in sede di applicazione del disegno di legge n. 2422, a proporre al Parlamento le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per rimediare alle lacune emergenti, specie nei riguardi del trattamento al personale ».

Si tratta di un discorso assai generico, che così si sostanzia: ove, nell'applicazione della legge, emergessero discrasie, insufficienze, eccetera, si impegna il Governo a farsi promotore di quei provvedimenti atti a ovviare a tutto questo. Cosa che ogni buon Governo fa. È vero che potremmo farcene promotori noi stessi, ma il Governo, nella dinamica dell'applicazione del disegno di legge, ha modo di avvertire direttamente certe disfunzioni.

MAULINI. Comprendo lo spirito con il quale si è formulato l'ordine del giorno, il quale pare, però, a me un po' generico. Innanzi tutto, la categoria chiede espressamente lo straordinario per i giorni festivi, come si è prima accennato.

GAGLIARDI. Ma io avevo formulato un emendamento in proposito. E resta agli atti che io ho modificato gli emendamenti stessi in un ordine del giorno, proprio per non ritardare l'approvazione della legge.

MAULINI. Possiamo rendere meno generico l'ordine del giorno.

GAGLIARDI. Accetto il suggerimento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dall'onorevole Gagliardi, in pratica, così dice: si impegna il Governo, in sede di applicazione del disegno di legge, a proporre al Parlamento le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per rimediare alle lacune emergenti nei riguardi del trattamento al personale. Dunque, noi stiamo votando una legge e nel momento in cui lo facciamo, impegniamo già il Governo a predisporre le modifiche che si rendessero necessarie stanti le lacune esistenti.

Vorrei dire, onorevole Gagliardi, che comprendo bene le ragioni che ella stesso ha prospettato ed ha spiegato in precedenza; ma così come è stato redatto si dà la sensazione che noi sappiamo di votare un provvedimento lacunoso ed impreciso e che addirittura impegniamo il Governo, nel momento in cui stiamo per votare il provvedimento, ad apportare le eventuali necessarie modifiche. Ma

se riteniamo il provvedimento lacunoso, tanto vale allora modificarlo, anche se ciò porta come conseguenza, che esso dovrà ritornare all'esame del Senato.

Allora sarebbe meglio, onorevole Gagliardi, dire: « La Commissione ritiene che rimangono aperti i problemi a), b) e c) ed invita il Governo (ciò perché il termine « impegna » è troppo forte) ad affrontarli ed a risolverli nel minore tempo possibile ». Anche se questa formulazione è generica, almeno vengono indicati i punti salienti di un eventuale indirizzo da suggerire al Governo. A meno che, considerato che questo tema tocca in parte la proposta di legge Raffaelli e Vestri, non si voglia fare una dichiarazione nel senso di dire che la Commissione si fa carico dei problemi che fanno capo a quelli contenuti anche nella proposta di legge Raffaelli e Vestri ed invita il Governo a risolverli nel minor tempo possibile, il che in fondo è il corrispettivo di una dichiarazione iniziale nella quale si è detto che una parte della proposta di legge Raffaelli e Vestri resta ancora in piedi per dare agli onorevoli proponenti la possibilità di riproporla, ove il Governo non avesse risolto i problemi di cui si parla.

GAGLIARDI. Signor Presidente, non è che io sia particolarmente legato al documento che ho redatto, ma non mi pare che dal suo contenuto si possa evincere che noi avvertiamo insufficienze e lacunosità nella legge. Nel mio ordine del giorno si dichiara che il Governo dovrà intervenire « ove sorgessero insufficienze nell'applicazione della legge », di una legge che per altro, riguardando un corpo specializzato ed essendo perciò *sui generis*, potrebbe presentare tali insufficienze. Del resto ho detto chiaramente in precedenza di ritirare gli emendamenti, che certo avrebbero contribuito a migliorare la legge, soltanto per evitare che il provvedimento non fosse approvato in questo scorcio di lavoro della Camera. Quindi è chiaro che, a mio avviso, il disegno di legge è un male minore nella misura in cui ritiro gli emendamenti. Perché, del resto, uso l'espressione « ove sorgessero »? Perché ritengo che si possa verificare ciò che io ipotizzo. La Commissione può non condividere la mia ipotesi, ma con tale inciso pongo in condizione il Governo, nel caso in cui essa dovesse verificarsi, di approntare i provvedimenti necessari.

D'altra parte, signor Presidente, indicare i singoli argomenti ed i singoli temi significa ammettere l'intervento integrativo del Governo nella eventualità che il disegno di

legge presentasse nella sua applicazione alcune lacune; però, mentre oggi noi possiamo ipotizzare due o tre temi, in futuro potrebbe darsi benissimo che essi fossero più numerosi. Quindi non vi è una finzione, ma una netta affermazione di insufficienza del disegno di legge, che io accetto come male minore proprio per evitare che non venga approvato subito.

RAFFAELLI. A me pare che un ordine del giorno di questo tipo, onorevole Gagliardi, potrebbe essere addirittura universalizzato per ogni provvedimento, perché si sa che ogni legge non è mai perfetta.

Ma cosa vuole dire e cosa non vuole dire l'ordine del giorno dell'onorevole Gagliardi? Non vuole affrontare i problemi che rimangono insoluti. Ma quale è il problema? Consiste nello stabilire che le prestazioni di questo Corpo nei giorni festivi abbiano una maggiorazione tabellare. Del resto ciò è un principio generale cui si ispirano tutti i contratti sindacali. Mi si potrà obiettare che non stiamo trattando di un caso del genere. D'accordo, ma siamo però in una sede in cui non è possibile fare astrazione da un concetto di carattere generale.

CARLI MIOTTI AMALIA. Si tratta di un principio ormai universalmente acquisito che il lavoro festivo ha una compensazione straordinaria.

RAFFAELLI. La sua osservazione è giusta, onorevole Carli Miotti, e proprio perché è ormai universalmente acquisito che il lavoro festivo deve avere una compensazione straordinaria, la categoria interessata desidererebbe che una specificazione in tal senso venisse fatta, mentre attualmente i compensi sono stabiliti senza far riferimento al giorno in cui le prestazioni sono state effettuate.

Questo è il primo problema che non viene considerato.

L'altra questione, meno chiara e forse anche meno sostenibile, è quella di stabilire il numero minimo delle ispezioni nelle sale cinematografiche, ma anche essa non viene presa in considerazione.

Quindi, se noi proponiamo un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a regolamentare nel più breve tempo possibile il problema della maggiorazione delle prestazioni nei giorni festivi e quello relativo al numero delle ispezioni da effettuare obbligatoriamente nella misura minima nelle sale cinematografiche, allora diamo al Governo un indirizzo sulla base del quale poter lavorare per risolverli.

L'impostazione data dall'onorevole Gagliardi al suo ordine del giorno non è quella giusta, a mio avviso, anche se dobbiamo riconoscere che egli è sempre preciso. La questione invece l'ha posta bene il Presidente Scalfaro. In conclusione, se l'ordine del giorno sarà interpretato nel senso che ho poc'anzi indicato e se si fa richiamo alla parte non accolta della proposta di legge che reca la firma del sottoscritto e del collega Vestri, noi veramente avremo dato una risposta al Governo, il quale diversamente non saprebbe cosa fare.

GAGLIARDI. Con le dichiarazioni di voto che si andranno a fare, da parte comunista come dalla mia, si potrà dare all'ordine del giorno un determinato significato: da parte dei colleghi cioè si farà riferimento a quelle soluzioni, di cui alla proposta Raffaelli-Vestri, qui non recepite; da parte mia, agli emendamenti ritirati.

Il Governo potrebbe accettare come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Gagliardi, se insisto. Avendo la responsabilità dell'andamento dei lavori di questa Commissione, non me la sento di mettere in votazione l'ordine del giorno. I temi concreti, cui si fa riferimento, quali sono? Innanzi tutto la parte della proposta di legge Raffaelli-Vestri non recepita nel disegno di legge, circa la quale il Sottosegretario ha comunicato che si sta, in via amministrativa provvedendo. L'onorevole Raffaelli ha risposto: noi manteniamo in vita la proposta, ovviamente per la parte che non ha ancora trovato soluzione, così che la stessa rappresenti un pungolo per il Governo.

Per quanto concerne, poi, gli emendamenti da lei presentati, ha la possibilità di dire (come già fatto prima, d'altronde): io li ritiro in quanto il Governo mi dia assicurazione che i temi in discussione saranno quanto prima risolti.

Qualora dovesse in seguito vedere che, passato un certo periodo, questo non avvenga, lei potrà trasformare gli emendamenti di cui trattasi in proposta di legge.

Il Governo può accogliere il suo invito sugli emendamenti e la materia rimane con ciò molto più circoscritta e l'impostazione più efficace.

Onorevole Gagliardi, l'ordine del giorno da lei formulato, una volta inserito a verbale, resta un qualcosa che dà la sensazione di un'ipoteca di massima valida per ogni legge. Noi votiamo il provvedimento, se, però, in fase esecutiva ci si troverà di fronte a delle

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

lacune; il Governo provvederà... Diventa, una affermazione del genere, così generica da poter essere ipotizzata in qualsiasi caso, per qualsiasi legge. Il che non mi sembra opportuno.

La inviterei, quindi, a ritirare l'ordine del giorno e a chiedere al Governo di pronunciarsi sulla motivazione già da lei data, allorché ha affermato di ritirare gli emendamenti per impedire che la legge torni al Senato. Rimangono attuali e pressanti i problemi cui si intendeva, con gli stessi, dare soluzione.

GAGLIARDI. Onorevole Presidente, non insisto nel chiedere la votazione per rispetto alla sua persona. Desidero, però, che venga acquisito agli atti della discussione il mio documento.

PRESIDENTE. Occorrerà quindi dire che il Presidente non ritiene di porlo in votazione.

GAGLIARDI. Lo preferisco.

PRESIDENTE. È un suo diritto. Onorevole Gagliardi, io ritengo che le procedure o servono alla sostanza o sono veramente equivocate. Nella fattispecie non posso, come Presidente, mettere in votazione il testo di cui trattasi, in quanto accetterei un'affermazione di questo tipo: nel momento in cui votiamo una legge, impegniamo il Governo a rendersi iniziatore di provvedimenti di modifica della stessa. Non vi è dubbio — ed in questi termini si è pure espresso l'onorevole Raffaelli — che si tratta di formula che può costituire il finale di tutte le votazioni.

Allorché si trattò di votare la Costituzione italiana, essendo valide anche in questo caso alcune particolari procedure, si sarebbe potuto dire (accettando l'impostazione dell'onorevole Gagliardi): le organizzazioni ed istituti dello Stato, qualora si rendessero conto, nell'applicazione della Costituzione, di lacune in essa esistenti, devono provvedervi! Ma se ci si rende conto che una cosa non va... guai se non si provvedesse!

GAGLIARDI. Ho già detto per quale ragione non posso accettare questa impostazione. Non insisto per rispetto alla sua persona. Ritiro senz'altro l'ordine del giorno.

RAFFAELLI. A questo punto, presentiamo noi un ordine del giorno, del seguente tenore:

« La Camera,

invita il Governo a risolvere, nel più breve tempo possibile i problemi relativi ai seguenti due punti;

1) la misura del maggior compenso per servizi prestati nei giorni festivi;

2) il numero minimo delle ispezioni da effettuarsi nelle sale cinematografiche ».

PRESIDENTE. Mi sembra si tratti di argomenti circa i quali ha già risposto il sottosegretario Ceccherini. In ogni caso, sono quelli relativi alla parte rimasta senza soluzione della sua proposta di legge. Ma anche al riguardo esistono certe assicurazioni del Governo. D'altronde, lei stesso ha detto di essere a conoscenza che i problemi in argomento saranno risolti in via amministrativa.

GAGLIARDI. Un'altra volta, onorevole Presidente, gli ordini del giorno dovranno essere posti in discussione, come da regolamento, prima dell'esame degli articoli.

Dopo aver lavorato per togliere di mezzo l'ordine del giorno da me formulato, se ne presenta un altro... Queste sono le situazioni che possono crearsi.

PRESIDENTE. Il suo ordine del giorno non poteva essere accolto. Nessuno ha lavorato per toglierlo di mezzo. Non accetto una affermazione del genere, perché sono io che presiedo e sono pure responsabile dell'andamento dei lavori. Questo mi permetta di dirlo. Qualora il suo ordine del giorno fosse stato accoglibile, lo avrei senz'altro posto in votazione. Ma non ho ritenuto che potesse essere votato un ordine del giorno il quale, presupponendo che la legge che si sta votando manifesta delle lacune, impegna il Governo a superarle.

In via generale, pregherei i colleghi che intendessero proporre degli ordini del giorno, di studiare attentamente la loro formulazione, in modo da far sì che siano accoglibili.

A questo punto pregherei di non insistere, onorevole Raffaelli, circa l'ordine del giorno cui ha fatto cenno.

RAFFAELLI. Non insistiamo. Sempre che si ribadisca, a verbale, che, per quanto attiene i problemi rimasti insoluti, per i quali si era proposto un superamento con la proposta di legge Raffaelli e Vestri, il Governo sta attentamente studiando perché si arrivi ad una soddisfacente soluzione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ribadisco senz'altro quanto si è affermato anche con la formula « attentamente studiando ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Avverto quindi che la proposta di legge Raffaelli e Vestri, n. 1655, si intende assorbita per la parte che attiene al secondo comma e alla



## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1965

prima parte del terzo comma dell'articolo 1 (con cui si prevede l'abrogazione della tabella n. 1 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077) ed infine alla tabella n. 1 annessa alla proposta stessa.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (2320).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i ser-

vizi a pagamento » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2422).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodio, Bisantis, Borsari, Botta, Calasso, Carli Miotti Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Fasoli, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Gambelli-Fenili, Greppi, Jacazzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Pagliarini, Paolicchi, Russo Spena, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Servadei e Zincone.

*Sono in congedo:*

Dal Canton Maria Pia e Rampa.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI